



# REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEI NUOVI COMITATI C.R.I. E SULLE COMPETENZE TERRITORIALI





### 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 21.10. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, disciplina le fasi del procedimento di costituzione dei Comitati.
- 1.2 Il Regolamento detta, altresì, norme applicative relativamente alle procedure di scioglimento dei Comitati, alle competenze territoriali dei medesimi ed alle attribuzioni dei Referenti ai rapporti con gli enti provinciali (articolo 29.1.e. dello Statuto).

### 2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1 L'ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira al principio di sussidiarietà. La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione.
- 2.2 La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali:
- un'organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma personalità giuridica;
  - un'organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e vigila, mediante specifiche attribuzioni, l'attività dei Comitati della regione che operano nella regione, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comitato;
  - un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'Associazione ed approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale.

### 3. COMITATI

- 3.1 I Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza della Comitati Regionali, in coerenza con le disposizioni di legge e dello Statuto.
- 3.2 Ai Comitati afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.
- 3.3 I Comitati sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato.
- 3.4 I Comitati sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono costituiti.
- 3.5 I Comitati sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale. Essi reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dagli articoli 4 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dallo Statuto.



- 3.6 I Comitati sono iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale. Ricorrendone le condizioni, possono richiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- 3.7 I Comitati operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.
- 4. REQUISITI DI ISTITUZIONE**
- 4.1 I Comitati della Croce Rossa Italiana sono istituiti previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività.
- 4.2 Costituiscono indicatori di verifica dei requisiti:
- il numero dei Soci della Sede o delle Sedi, estratti dal libro Soci, che intendono diventare Comitato. Il numero, comunque non inferiore a cento unità, deve essere proporzionato alla popolazione residente sul territorio su cui far operare il costituendo Comitato. Il numero minimo può essere aumentato dall'Assemblea Regionale, che può derogarlo al ribasso solo ed esclusivamente in caso di territorio ricompreso in piccole isole o comuni di montagna;
  - la specifica delle attività svolte nel corso del biennio precedente;
  - il numero di corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana effettuati nel biennio precedente;
  - il livello di formazione dei Volontari;
  - la situazione economica della Sede;
  - la presenza di locali associativi di proprietà e/o assegnati con regolare comodato d'uso e/o affittati, e la relativa capacità di garantirne le pigioni e/o la manutenzione nonché il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge;
  - il territorio e le specificità in cui si intende istituire il Comitato.
- 5. PROCEDIMENTO DI ISTITUZIONE**
- 5.1 Il procedimento di istituzione di un Comitato della Croce Rossa Italiana è composto dalle seguenti fasi:
- richiesta dei Volontari e/o determinazione del Presidente Regionale e conseguente istruttoria;
  - incontro con i Volontari;
  - delibera di proposta del Consiglio Direttivo Regionale;
  - richiesta di istituzione del nuovo Comitato;
  - delibera di istituzione del nuovo Comitato;
  - costituzione del nuovo Comitato per atto pubblico e adempimenti consequenziali.
- 6. RICHIESTA DEI VOLONTARI E/O DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE E CONSEGUENTE ISTRUTTORIA**
- 6.1 L'istanza di costituzione di un nuovo Comitato può essere avviata:
- dai Volontari che fanno parte di una Sede in possesso dei requisiti per diventare Comitato;



- b. da una determinazione del Presidente Regionale, conforme al piano di sviluppo della Croce Rossa Italiana in regione.
- 6.2 L'istanza di costituzione è seguita da una istruttoria, condotta dal Presidente Regionale, tesa a verificare i requisiti di cui al precedente articolo 4. L'istruttoria è compiuta anche attraverso la produzione di documenti, bilanci e relazioni relativi alla vita associativa ed alle potenzialità della Sede, nonché all'analisi della realtà territoriale, delle sue risorse e dei suoi bisogni.
- 7. INCONTRO CON I VOLONTARI**
- 7.1 Il Presidente del Comitato Regionale incontra i Volontari C.R.I. che intendono promuovere la costituzione di un nuovo Comitato.
- 7.2 L'incontro, convocato dal Presidente Regionale e comunicato ai Presidenti dei Comitati che hanno competenza sui Volontari del costituendo Comitato, è finalizzato a verificare la volontà di istituzione del nuovo Comitato, a confermare l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto nonché a verificare l'impegno a mantenerli nel tempo.
- 7.3 Della riunione è redatto apposito verbale.
- 8. DELIBERA DI PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**
- 8.1 Il Presidente del Comitato Regionale relaziona al Consiglio Direttivo Regionale circa l'istruttoria compiuta e l'incontro con i Volontari.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto, delibera la proposta di istituzione del nuovo Comitato, comprensiva del territorio (Comuni o Municipalità) da assegnare.
- 8.3 Non è possibile assegnare al Comitato un territorio comprendente Comuni facenti parte di regioni diverse o province diverse o Città Metropolitane diverse o aree vaste diverse.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, all'indicazione del nominativo del Commissario, da individuare in un Socio in possesso di una adeguata conoscenza dell'Associazione e della sua organizzazione, di idonee doti organizzative e gestionali, anche relative ad attività, progetti ed iniziative sviluppate e coordinate, e della necessaria conoscenza del territorio e delle sue potenzialità per quanto concerne lo sviluppo e la crescita del Comitato stesso.
- 8.5 All'adunanza del Consiglio Direttivo Regionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Comitati che hanno competenza sui territori da assegnare al costituendo Comitato.
- 9. RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEL NUOVO COMITATO**
- 9.1 Il Presidente del Comitato Regionale trasmette al Presidente Nazionale la richiesta di istituzione del nuovo Comitato, contenente:
- la relazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
  - l'eventuale richiesta dei Volontari di cui al precedente articolo 6;
  - il verbale della riunione con i Volontari di cui al precedente articolo 7;
  - la delibera del Consiglio Direttivo Regionale di cui al precedente articolo 8.



### 10. DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL NUOVO COMITATO

- 10.1 Il Presidente Nazionale, ricevuta la documentazione, la assegna ad un Consigliere o al Segretario Generale per la relazione in Consiglio.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale verificata la correttezza dell'intera procedura, riconosce la costituzione del nuovo Comitato, assegna il territorio in cui esercitare l'attività e lo autorizza formalmente all'utilizzo del logotipo identificativo, subordinato al rispetto del regolamento per l'uso dell'emblema approvato dal Comitato Nazionale C.R.I.
- 10.3 Contestualmente, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Commissario del nuovo Comitato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e fino all'espletamento delle elezioni, da tenersi improrogabilmente entro il periodo di mesi sei. L'incarico di Commissario è svolto a titolo gratuito.
- 10.4 Al momento dell'approvazione della delibera:
- i Soci che hanno costituito il Comitato, vi sono immediatamente trasferiti, con la conseguente cancellazione dal libro soci del Comitato di provenienza;
  - le Sedi già istituite ed operanti nel territorio del nuovo Comitato vi diventano automaticamente afferenti.

### 11. COSTITUZIONE DEL NUOVO COMITATO PER ATTO PUBBLICO E ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI

- 11.1 La delibera di istituzione del nuovo Comitato è trasmessa al Presidente Regionale unitamente allo Statuto tipo del neo Comitato.
- 11.2 Il Commissario nominato ed almeno altri due Volontari che hanno promosso la costituzione del nuovo Comitato, lo costituiscono per atto pubblico alla presenza del Presidente Regionale o suo delegato, depositando dinanzi ad un Notaio lo Statuto trasmesso dal Presidente Nazionale. Allo Statuto sono allegati l'elenco dei Comuni che costituiscono il territorio di competenza del costituendo Comitato, nonché la delibera di istituzione.
- 11.3 Copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto depositato è trasmessa al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale.
- 11.4 Successivamente:
- il neo Commissario si adopera per aprire la posizione fiscale del Comitato (Codice fiscale e Partita Iva, usando i seguenti parametri: "Croce Rossa Italiana – Comitato di ...." / Codice ATECO 949990), e per iscriverlo ai registri regionali conformemente allo Statuto ed alle normative regionali, avviando inoltre le pratiche per il riconoscimento della personalità giuridica. Egli, altresì, istituisce i libri sociali previsti dallo Statuto;
  - il Presidente Regionale supporta il neo Commissario nelle incombenze di cui al punto precedente, ed invita i Presidenti dei Comitati interessati a porre in essere quanto necessario per le conseguenti modifiche all'elenco dei Comuni che costituiscono il territorio di competenza;
  - il Segretario Generale apre la posizione del nuovo Comitato sul gestionale informatico ed attiva la casella di posta elettronica nella forma [nomecomitato@cri.it](mailto:nomecomitato@cri.it).



### 12. FUSIONE DI COMITATI

- 12.1 Con delibere delle relative Assemblee dei Soci, adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti, può essere chiesta la fusione di uno o più Comitati C.R.I. i cui territori facciano parte della medesima provincia o Città metropolitana e siano, almeno parzialmente, confinanti.
- 12.2 L'iter di fusione segue le procedure di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11, in quanto compatibili.
- 12.3 Con la delibera di istituzione, il Consiglio Direttivo Nazionale dispone sulla denominazione del nuovo Comitato e sulla procedura per l'estinzione della personalità giuridica del Comitato C.R.I. che si incorpora all'altro, ove occorra individuando un Commissario *ad acta*.

### 13. SCIoglimento

- 13.1 Lo scioglimento del Comitato può avvenire:
- in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale;
  - in caso di perdita dei requisiti previsti per l'istituzione;
  - per volontà del Comitato medesimo.
- 13.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro, lo scioglimento è disposto dall'Assemblea Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale. È fatta salva l'azione di responsabilità sul Consiglio Direttivo uscente.
- 13.3 In caso di perdita dei requisiti previsti per l'istituzione di un Comitato, la proposta di scioglimento è formulata dal Consiglio Direttivo Regionale, previo voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del Comitato, da approvare con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Lo scioglimento è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 13.4 Il Comitato può altresì sciogliersi previa delibera di proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti. La delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Consiglio Direttivo Regionale.
- 13.5 Al momento dell'approvazione della delibera di scioglimento, il Consiglio Direttivo Nazionale dispone anche:
- sul trasferimento dei Soci territorio ad uno o più Comitati limitrofi;
  - sull'accorpamento del territorio ad uno o più Comitati limitrofi e facenti parte della stessa regione, provincia, Città Metropolitana o altri enti di area vasta;
  - sulla procedura per l'estinzione della personalità giuridica, anche individuando un Commissario *ad acta*;
  - sulla nomina del liquidatore, in ossequio alle norme vigenti;
  - sulla devoluzione del patrimonio, da effettuarsi al termine della fase di liquidazione, in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che, a sua volta, ne cura la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.



### 14. COMPETENZE TERRITORIALI

- 14.1 Ogni Comitato della Croce Rossa Italiana svolge l'attività a favore dei vulnerabili esclusivamente nel territorio attribuito, ed è l'unico titolare dei rapporti con gli enti locali relativi. A tal fine, l'elenco dei Comuni che costituiscono il territorio di competenza del Comitato è allegato allo Statuto del Comitato medesimo.
- 14.2 Nel caso in cui un Comitato C.R.I. sia richiesto di uno o più servizi da parte di enti, associazioni, società che hanno sede in un territorio di competenza di altro Comitato, il suo Presidente provvede senza indugio a dare i corretti recapiti al richiedente o, in alternativa, a contattare il Comitato competente, trasferendogli l'attività richiesta o svolgendola in collaborazione.
- 14.3 Nel caso in cui un Comitato C.R.I. sia richiesto di svolgere attività, a carattere operativo o formativo, ma al suo interno difetta delle necessarie professionalità, come previste dalla legge o dalle normative interne alla C.R.I., il suo Presidente provvede senza indugio a contattare un Comitato limitrofo, trasferendogli l'attività richiesta o svolgendola in collaborazione.
- 14.4 È, in ogni caso, fatta salva la potestà sostitutiva dei Comitati Regionali.
- 14.5 Nel caso in cui un Comitato Regionale sia contattato da esterni o dal Comitato Nazionale per lo svolgimento di attività rientranti in campagne nazionali o nell'espletamento di campagne regionali, i Comitati interessati dallo svolgimento delle iniziative ne sono informati e, se possibile, coinvolti.
- 14.6 La violazione delle norme sulla competenza territoriale costituiscono illecito disciplinare del Presidente che l'ha commessa.

### 15. VARIAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DI TERRITORIO

- 15.1 Ogni Consiglio Direttivo Regionale, su iniziativa propria, dei Presidenti di Comitato o dei Soci, può chiedere una variazione della competenza territoriale dei Comitati. La nuova articolazione richiesta deve rispondere a criteri di sviluppo strategico, di più incisiva presenza dell'Associazione sul territorio e/o di adeguamento alle variazioni territoriali relative all'organizzazione istituzionale dello Stato o della Regione. Non è possibile assegnare al Comitato un territorio comprendente Comuni facenti parte di regioni diverse o province diverse o Città Metropolitane diverse o aree vaste diverse.
- 15.2 All'adunanza del Consiglio Direttivo Regionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Comitati che hanno competenza sui territori la cui competenza varia.
- 15.3 Il Presidente Nazionale, ricevuta la documentazione, la assegna ad un Consigliere o al Segretario Generale per la relazione in Consiglio.
- 15.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale verificata la correttezza dell'intera procedura, provvede sull'istanza. La relativa delibera è trasmessa al Presidente Regionale ed al Segretario Generale.
- 15.5 Successivamente:
- a. il Presidente Regionale invita i Presidenti dei Comitati interessati a porre in essere quanto necessario per le conseguenti modifiche all'elenco dei Comuni che costituiscono il territorio di competenza. Copia conforme degli atti notarili è trasmessa al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale;



- b. il Segretario Generale provvede all'aggiornamento del *data base* nazionale.

### 16. ATTRIBUZIONI DEI REFERENTI AI RAPPORTI CON GLI ENTI PROVINCIALI

- 16.1 Ogni Presidente Regionale nomina, su proposta vincolante dei Presidenti dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o Città metropolitana, un referente della Croce Rossa Italiana per i rapporti con l'Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana, la Prefettura e gli altri organi ed amministrazioni su scala provinciale. La nomina è disposta solo ove siano costituiti più Comitati.
- 16.2 A tal fine, il Presidente Regionale convoca i Presidenti e Commissari dei Comitati costituiti in ciascuna provincia o Città metropolitana, e chiede loro di proporre il nome del referente. Ove ci siano più proposte, queste sono messe ai voti. Della riunione, e dei relativi esiti, è redatto apposito verbale.
- 16.3 La nomina del referente è disposta con atto del Presidente Regionale.
- 16.4 Il referente nominato:
- tiene, quale portavoce di tutti i Comitati costituiti e nell'interesse della Croce Rossa Italiana, i rapporti con la Prefettura e gli enti di secondo livello;
  - non costituisce struttura associativa e non ha alcun potere di direzione, di indirizzo o di coordinamento sui Comitati costituiti.
- 16.5 Ove non si provveda alla nomina ai sensi dei commi precedenti, la funzioni di referente sono svolte dal Presidente del Comitato costituito nel capoluogo di provincia.
- 16.6 Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite ai Corpi Ausiliari dalla normativa vigente in materia di difesa civile.
- 16.7 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, i rapporti con tutti gli organi ed amministrazioni provinciali sono attribuiti al Comitato Provinciale.

### 17. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

- 17.1 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale esamina tutte le richieste di istituzione di nuovi Comitati nonché di variazione territoriale già pervenute, e verifica il rispetto dei requisiti previsti, se del caso chiedendo opportune integrazioni.





**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	23 settembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	10 marzo 2018	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>